

Reg. Vol. Giur.

LA CORTE D'APPELLO
Sezione Minorenni - Famiglia

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati

Dott. ,
Dott.ssa
Dott.ssa

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento a seguito di ricorso ex art. 96 D.P.R. 396/2000 e art. 739 c.p.c. per reclamo avverso il decreto di rigetto di trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello Stato Civile del Comune di _____ emesso dal Tribunale _____ in data _____ (dep. il _____) proposto da

ANTONELLA, nata a _____ il _____, e
CLAUDIA, nata a _____ il _____ quest'ultima in proprio e nella qualità di rappresentante legale esercente la responsabilità genitoriale sui minori _____ entrambi nati a _____ il _____ rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Filomena Gallo del Foro di Roma; Francesca Re del Foro di Roma; Angioletto Calandrini del Foro di Benevento; Massimo Clara del Foro di Milano; Rocco Berardo del Foro di Roma ed Edoardo Carmagnola, del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliate presso gli indirizzi PEC degli stessi, in forza di procura in atti;

- ricorrenti

nei confronti di

COMUNE _____ in persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante in carica, dott. _____ rappresentato e difeso dagli Avv. _____ e _____ ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in _____ corso _____ come da procura speciale in atti

- reclamato-

dato atto del parere del Procuratore Generale _____

contrario all'accoglimento del reclamo, anche per quanto concerne la proposta questione di illegittimità costituzionale alla luce dei principi espressi dalla pronuncia _____, che così osserva:

“mancando un’espressa previsione legislativa atta a riconoscere un figlio da parte di una madre non biologica e che consenta dunque l’accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) anche a coppie dello stesso sesso, sicché l’operato dell’ufficiale di stato civile che proceda a registrazione di un riconoscimento nel senso sopra precisato, è da ritenersi illegittimo come stabilito del decreto impugnato;

si osserva comunque, anche nel rispetto dei principi riconosciuti dalla CEDU- in particolare l’art.8 della Convenzione – l’importanza della valorizzazione dello stato di fatto in cui si trova a vivere il minore, quell’ambito familiare costituito da una coppia non eterosessuale ma contraddistinto da effettività dei legami affettivi e progettuali che fonda anche un’interpretazione costituzionalmente orientata ex art.2 Costituzione: in un’ottica di tutela effettiva dell’interesse del minore che si trovi in una situazione analoga a quella rappresentata dalle ricorrenti, l’unico attuale strumento legislativo azionabile per raggiungere l’obiettivo avuto di mira dalle medesime pare individuarsi nell’art.44 L.4.5.1983 n.184 e cioè l’adozione in casi particolari.

Tale disposizione si pone, infatti, quale clausola residuale per quei casi speciali non inquadrabili nell’adozione legittimante: la stessa Corte Costituzionale - con sentenza n.383 del 1999- ha infatti precisato che la norma sopra indicata intende favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e le persone che già si prendono cura del medesimo, prevedendo la possibilità di un’adozione con effetti più limitati rispetto a quella legittimante, ma con presupposti meno rigorosi e perfettamente conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in materia e cioè l’effettiva realizzazione degli interessi del minore.

La lettura suggerita risponde altresì all’esigenza di fornire un’interpretazione convenzionalmente orientata con riferimento alle norme CEDU per come interpretate dalla Corte di Strasburgo (in tal senso Corte Cost. ordinanza 27.6.2012) oltre a realizzare, qualora sussista un ambiente tutelante per il minore, il suo preminente interesse;

fatte salve le precedenti considerazioni, nel merito del caso di specie, il decreto impugnato – alla luce dell’attuale normativa costituita dalla L.40/2004 – non può che essere confermato, mancando il presupposto su cui esso si fonda (diversità di sesso), realizzando una forma di genitorialità svincolata da un rapporto biologico”;

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

PREMESSO:

CHE le ricorrenti intraprendevano una relazione sentimentale nel e decidevano di andare a convivere nel Comune di

CHE le ricorrenti contraevano unione civile presso il Comune di ;

CHE in data venivano alla luce i gemelli figli biologici della sig.ra Claudia, ciò a seguito di percorso di procreazione medicalmente assistita svoltosi in Spagna;

CHE con istanza datata presentata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune , le ricorrenti denunciavano la nascita dei gemelli e, contestualmente, chiedevano la registrazione congiunta di entrambe come genitori dei minori. In quella sede, il Segretario Comunale, evidenziando che la normativa vigente in materia di registrazione di minori, da parte di coppie unite civilmente, non permetteva la registrazione congiunta, comunicava l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 l. 241/2009;

CHE in data l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di comunicava l’impossibilità di accogliere la richiesta di registrazione congiunta come genitori dei minori, affermando che

l'ordinamento nazionale prevedeva per la formazione dell'atto di nascita genitori di sesso diverso e che le disposizioni del codice civile in tema di filiazione non solo prevedevano la diversità di sesso dei genitori, ma attribuivano la qualità di madre esclusivamente a colei che partorisce il minore;

CHE con provvedimento di rigetto del [redacted] l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di [redacted] rifiutava la richiesta di registrazione di nascita congiunta dei minori [redacted] adducendo la persistenza dei motivi ostativi indicati nella comunicazione del [redacted];

CHE, avverso il rifiuto ad eseguire la trascrizione dell'atto di nascita da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di [redacted], le ricorrenti azionavano, in data [redacted], ricorso ex art. 95 DPR 396/2000 innanzi al Tribunale di [redacted]. Le ricorrenti, a sostegno del loro ricorso, affermavano che la richiesta di riconoscere il rapporto di filiazione tra entrambe le madri e i gemelli si fondava sull'art. 8 l. 40/2004 in combinato disposto con l'art. 6 della medesima legge, in forza dei quali i soggetti che ricorrono alle tecniche di procreazione medicalmente assistita devono manifestare per iscritto il loro consenso, che diventerebbe irrevocabile successivamente alla fecondazione dell'ovulo; nonché con l'art. 9 della medesima legge che confermava l'irrevocabilità del consenso vietando il disconoscimento di paternità (cui si dovrebbe, secondo la tesi delle ricorrenti, equiparare la maternità della madre intenzionale non biologica di una coppia omogenitoriale formata da due donne). Evidenziavano, inoltre, le ricorrenti che l'art. 6 della l. 40/2004 non conteneva alcun richiamo espresso ai precedenti artt. 4 e 5 che definiscono i limiti soggettivi di accesso alle pratiche di procreazione medicalmente assistita: il mancato richiamo di tali limiti soggettivi sembrava giustificare, pertanto, la volontà del legislatore di tutelare anche i minori nati a seguito di tali pratiche, ancorché effettuate all'estero, da coppie dello stesso sesso. Pertanto, secondo le ricorrenti il rapporto di filiazione nasceva dal mero consenso della coppia e doveva essere tutelato, per il solo fatto di esistere, dall'ordinamento giuridico. Infine, lamentavano le ricorrenti come il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione con la madre non biologica avrebbe determinato una lesione dei diritti fondamentali dei minori nascenti dal riconoscimento del rapporto di filiazione con entrambe le madri, quali quelli successori o il diritto al mantenimento in caso di separazione tra le due donne;

CHE in data [redacted] il Tribunale di [redacted] con il decreto qui reclamato, rigettava il ricorso, osservando che il divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie dello stesso sesso determinava, in caso di aggiramento della norma – e quindi di accesso all'estero alle stesse tecniche da parte di una coppia omogenitoriale –, il mancato riconoscimento dei minori, così concepiti e nati nel territorio italiano, come figli della madre intenzionale non partoriente, stante l'inapplicabilità dell'art. 8 l. 40/2004 in caso di mancato rispetto dei limiti soggettivi di accesso alle tecniche di PMA (ai sensi dell'art. 5 della legge in questione, che prevede quale limite soggettivo, per accedere alla PMA, la presenza di "coppie maggiorescenti di sesso diverso").

Argomentava, poi, il Tribunale che il vuoto normativo relativo alla tutela dei minori nati a seguito di accesso alle tecniche di PMA da parte di coppie dello stesso sesso all'estero non può essere colmato dallo stesso in una funzione normativa estranea alle proprie attribuzioni, spettando essa al legislatore, ciò anche alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale, tra le quali la recente n.32/2021; ciò determinava, in conclusione, la correttezza del rifiuto dell'Ufficiale di stato civile all'indicazione della madre intenzionale non partoriente, sig.ra _____, come genitore dei minori;

CHE avverso tale provvedimento di rigetto le reclamanti hanno proposto il presente reclamo.

Sulla fondatezza e legittimità della loro richiesta, richiamando i motivi a sostegno del ricorso da loro presentato in primo grado, le reclamanti ribadivano come un'interpretazione costituzionalmente orientata della l. 40/2004 imporrebbe l'adesione all'orientamento secondo cui i minori nati a seguito dell'accesso alle tecniche di PMA all'estero debbano essere riconosciuti come figli di entrambe le madri/padri che abbiano avuto accesso alla stessa. Specificavano sul punto che qualsiasi valutazione in merito alla liceità o meno dell'accesso a tali pratiche da parte di una coppia omogenitoriale non poteva riflettersi negativamente sulla condizione giuridica dei nati grazie a tali pratiche: *“pertanto il ricorso all'estero alle pratiche di procreazione medicalmente assistita, ancorché vietate nell'ordinamento nazionale della coppia, non può in nessun modo escludere, ma anzi deve imporre, l'applicazione di tutte le norme inerenti lo stato giuridico del nato a seguito di tali procedure, nel preminente interesse del minore (cfr. Cass. sent. n. 13000/2019)”*.

Sull'istituto alternativo dell'adozione in casi particolari, le reclamanti sottolineavano l'inidoneità di tale strumento a garantire il miglior interesse dei minori al riconoscimento del rapporto di filiazione con la sig.ra _____. Richiamavano poi la sentenza n. 32/2021 della Corte costituzionale, con la quale è stata sottolineata la necessità di interpretare gli artt. 8 e 9 l. 40/2004 nell'ottica della preminente tutela degli interessi del figlio, come anche previsto dalla normativa comunitaria e internazionale: l'art. 8 CEDU, infatti, impone di valorizzare il legame di fatto tra figlio nato da procreazione medicalmente assistita e genitore intenzionale, a tutela del diritto del minore all'identità personale, affettiva e relazionale e alla stabilità familiare e della cura. Le reclamanti richiamavano ancora la risoluzione del _____ del Parlamento Europeo sulla “Situazione dello Stato di diritto nell'Unione Europea”, con la quale, al paragrafo 9bis, sono state condannate le istruzioni impartite dal governo italiano al comune di Milano di non registrare più i figli di coppie omogenitoriali, sottolineando come tale decisione avrebbe portato alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli e come tale azione costituisse una violazione diretta dei diritti dei minori, come elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989. Infine, le reclamanti evidenziavano la ritenuta illegittimità costituzionale dell'art. 5 l. 40/2004, chiedendo sollevarsi questione di legittimità costituzionale nella parte in cui tale articolo prevede che *“possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso*

diverso” per violazione degli artt. 2, 3, 9 e 30 Cost. nonché dell’art. 117 Cost. con riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU, sottolineandone la rilevanza e la non manifesta infondatezza per la definizione del presente giudizio. Le reclamanti, pertanto, in accoglimento del proposto reclamo, chiedevano, in via principale, di ordinare la rettifica degli atti di nascita, rispettivamente, dei minori _____ e, per l’effetto, ordinare l’indicazione del cognome della madre intenzionale Sig.ra Antonella _____ nei suddetti atti di nascita, in aggiunta e posposto a quello _____ in subordine, chiedevano di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 L. 40/2004 nella parte in cui prevede che *“possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso”*, con specifico riferimento al requisito della diversità di sesso, con riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 30 Cost. nonché con riferimento all’art. 117 Cost. quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU;

CHE in data _____ si è costituito il Comune di _____ chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune, argomentando che, ai sensi dell’art. 1 co. 2, DPR 396/2000, le reclamanti avrebbero dovuto convenire in giudizio il Sindaco del Comune in qualità di Ufficiale del Governo. A sostegno della propria tesi, il Comune richiamava la pronuncia della Suprema Corte (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., sez. I, 13.12.2021, n. 39768), secondo cui *“nei procedimenti disciplinati dall’art. 95 d.P.R. n. 396 del 2000 (i.e. la disposizione in forza della quale hanno agito in giudizio le odierne reclamanti) promossi dai privati, la legittimazione passiva ... spetta ... al sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente al Ministero dell’Interno, legittimato a spiegare intervento in causa e a impugnare l’eventuale decisione, in virtù della competenza ad esso attribuita in materia della tenuta dei registri dello stato civile”*. Pertanto, la controparte avrebbe dovuto evocare in giudizio il Ministero dell’Interno o il Sindaco nella veste di Ufficiale di Governo, il quale avrebbe dovuto essere rappresentato in giudizio dall’Avvocatura di Stato che ne ha il patrocinio *ex lege*. Nel merito, il Comune chiedeva di respingere integralmente le domande avversarie, in quanto inammissibili e infondate e, in ogni caso, di condannare le reclamanti al pagamento delle spese di lite, per i motivi che seguono.

Il Comune riteneva tutte le considerazioni avversarie prive di fondamento, come più volte ribadito dall’ormai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, cui si era correttamente conformato il Tribunale di Torino con il decreto qui reclamato. Richiamava, sul punto, le recenti pronunce della Corte di Cassazione (sentenze nn. 22179/2022, 23321/2021 e 23320/2021), nelle quali veniva ribadito che: nel caso di minore, concepito all’estero, ma nato in Italia da cittadina italiana, la fattispecie è interamente regolata dalla legge italiana (art. 33 della legge n. 218/1995), non presentando alcun elemento di estraneità all’ordinamento italiano, tale da giustificare il ricorso alla nozione di ordine pubblico internazionale; gli artt. 4 e 5 della legge n. 40/2004 escludono il ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo, assoggettando l’accesso alle altre tecniche al possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi; la perdurante operatività

delle linee guida sottese alla disciplina dettata dalla legge n. 40/2004 impedisce di desumere dalla stessa la configurabilità, anche al di fuori dei casi da essa previsti, di un rapporto genitoriale tra il nato ed il coniuge o il convivente del genitore che non abbia fornito alcun apporto biologico alla procreazione, in ossequio alla preminenza dell'interesse del minore al mantenimento di uno *status filiationis* corrispondente al progetto genitoriale concretizzatosi nella prestazione del consenso alla procreazione medicalmente assistita, non essendo possibile, in particolare, astrarre il disposto dell'art. 9 dal contesto in cui è inserito; i suddetti principi sono stati ribaditi, di recente, dalla Corte Costituzionale nelle pronunce nn. 230/2020 e 33/2021; la prevalenza da accordarsi all'interesse del minore non legittima l'automatica estensione delle disposizioni dettate per la procreazione medicalmente assistita anche ad ipotesi estranee al loro ambito di applicazione, non potendo l'Autorità Giudiziaria sostituirsi al legislatore. A tali considerazioni, infine, aggiungeva che con la sentenza n. 221/2019 la Corte Costituzionale, oltre a respingere le censure di illegittimità costituzionale formulate nei confronti degli artt. 1, comma 1 e 2, 4, 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge n. 40/2004, aveva precisato che l'esclusione dalla procreazione medicalmente assistita delle coppie formate da due donne "*non è (...) fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull'orientamento sessuale*" e che anche con la successiva sentenza n. 32/2021 la Consulta aveva dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004 e dell'art. 250 c.c., sollevate dal Tribunale di _____ ribadendo tra l'altro l'impossibilità di porre un rimedio al grave vuoto di tutela normativa e auspicando l'intervento del legislatore.

All'udienza del _____ la Corte, avendo le parti richiamato quanto già espresso nei rispettivi atti, si è riservata di decidere.

Ritiene la Corte di non poter accogliere il reclamo azionato e, per il principio della ragione più liquida, verrà trattata la questione di merito, essendo la stessa assorbente (rispetto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla parte convenuta).

Nel merito, pertanto, deve osservarsi che questa stessa Corte si è già occupata della medesima questione in recenti pronunce, in particolare, la pronuncia _____, che, attesa l'identità della questione, di seguito si trascrive: "Questa Corte, in una recente decisione (decreto n. 81/2021 del 15-26/1/2021) ha già esaminato tutte le questioni qui poste dalle reclamanti, e dalla parte reclamata che alle posizioni delle prime in sostanza aderisce: di conseguenza si riporta per esteso la motivazione resa in quella sede, richiamandola integralmente: "Il reclamo non è fondato e deve essere respinto. La pronuncia del Tribunale _____ si conforma all'orientamento di legittimità (da ultimo, Cass. 7668/2020 e 8029/2020), il quale, a sua volta, ribadisce e richiama i recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale (Corte Costituzionale n. 221/2019 e n. 237/2019); i principi espressi da tali pronunciamenti sono pienamente condivisi anche da questo Collegio. Deve quindi ribadirsi che:

- la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 40 del 2004, artt. 5 e 12, nella parte in cui precludono alle coppie omosessuali l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, dovendosi escludere una generalizzata legittimazione del ricorso alle predette tecniche e l'utilizzabilità delle stesse per la soddisfazione delle aspirazioni genitoriali delle coppie omosessuali; le tecniche di PMA si pongono come rimedio alla sterilità o infertilità umana avente una causa patologica e non altrimenti rimuovibile, e sono volte a garantire che il nucleo familiare scaturente dalla loro applicazione riproduca il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una madre e di un padre;

- l'ammissione delle coppie omosessuali alla procreazione medicalmente assistita è quindi vietata dal quadro normativo, e la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli; il problema di stabilire "se il desiderio di avere un figlio tramite l'uso delle tecnologie meriti di essere soddisfatto sempre e comunque, ovvero se sia giustificabile la previsione di specifiche condizioni di accesso alle pratiche considerate, soprattutto in una prospettiva di salvaguardia dei diritti del concepito e del nato", con la ponderazione degli interessi in gioco, "spetta in via primaria al legislatore, quale interprete della collettività nazionale" (Cass. 8029/2020);

- è quindi esclusa la possibilità di avvalersi di tali tecniche per la realizzazione di forme di genitorialità svincolate dal rapporto biologico tra il nascituro ed i richiedenti; non si può quindi condividere "il tentativo di astrarre il disposto dell'art. 9, dal contesto in cui è collocato, per desumere dal divieto di anonimato per la madre biologica e dal divieto di disconoscimento della paternità per il coniuge o il convivente che abbia prestato il proprio consenso un principio generale in virtù del quale, ai fini dell'instaurazione del relativo rapporto, può considerarsi sufficiente il mero dato volontaristico o intenzionale, rappresentato dal consenso prestato alla procreazione o comunque dall'adesione ad un comune progetto genitoriale"; infatti, l'intera disciplina del rapporto di filiazione, così come delineata dal codice civile, rimane tuttora saldamente ancorata alla necessità di un rapporto biologico tra il nato ed i genitori, la cui esclusione richiederebbe radicali modifiche di sistema, non realizzabili attraverso l'intervento del giudice;

- la disciplina delle unioni civili, meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., quali formazioni sociali idonee a consentire il pieno dispiegamento della personalità umana, ed il riconoscimento della capacità delle coppie omosessuali di accogliere, crescere ed educare figli (che ha condotto a ritenere ammissibile l'adozione del minore da parte del partner dello stesso sesso del genitore biologico, ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, comma 1, lett. d), e la possibilità di trascrizione dell'atto di nascita validamente formato all'estero dal quale risulti che il nato è figlio di due donne: cfr. Cass., Sez. I, 15/06/2017, n. 14878; 30/09/2016, n. 19599) "non implica infatti lo sganciamento della filiazione dal dato biologico, né giustifica la prospettazione di un meccanismo d'instaurazione del relativo rapporto alternativo a quello fondato su tale dato, non dovendo la predetta genitorialità esprimersi necessariamente

nelle medesime forme giuridiche previste per il figlio nato dal matrimonio o riconosciuto, a condizione, ovviamente, che al minore accolto dalla coppia omosessuale sia assicurata una tutela comparabile a quella garantita a quest'ultimo" (ibidem); tale conclusione è confermata dal fatto che la legge sulle unioni civili richiama la normativa delle adozioni, e non quella della PMA;

- tali principi non contrastano con la giurisprudenza della Corte EDU, che ha escluso la possibilità di ravvisare un trattamento discriminatorio nella legge nazionale che attribuisca alla procreazione medicalmente assistita finalità esclusivamente terapeutiche, riservando alle coppie eterosessuali sterili il ricorso alle relative tecniche ed ha riconosciuto che in tale materia gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento discrezionale, trattandosi di profili in relazione ai quali non si riscontra un generale consenso a livello Europeo (cfr. Corte EDU, sent. 15.3.2012, Gas e Dubois c. Francia e 3/11/2011, S.H. c. Austria); quanto all'interesse del minore, la Corte europea, pur rilevando che il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione è destinato ad incidere sulla vita familiare del minore, ha escluso la configurabilità di una violazione del diritto al rispetto della stessa, ove sia assicurata in concreto la possibilità di condurre un'esistenza paragonabile a quella delle altre famiglie (cfr. Corte EDU, sent. 26/06/2014, Mennesson e Labassee c. Francia). Sul tema è altresì intervenuta la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 230/2020, la quale ha ribadito tutti i principi sopra ricordati. La Corte, in particolare, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 24, paragrafo 3, CDFUE, agli artt. 8 e 14 CEDU e alla Convenzione sui diritti del fanciullo, degli artt. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 e 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000, che, nel loro combinato disposto, precludono alle coppie di donne omosessuali unite civilmente la possibilità di essere indicate, entrambe, quali genitori nell'atto di nascita formato in Italia, quantunque abbiano fatto ricorso, all'estero, alla procreazione medicalmente assistita. E' stato quindi riaffermato che sebbene la genitorialità del nato a seguito del ricorso a PMA sia legata anche al "consenso" prestato, e alla "responsabilità" conseguentemente assunta, da entrambi i soggetti che hanno deciso di accedere ad una tale tecnica procreativa, occorre pur sempre che quelle coinvolte nel progetto di genitorialità così condiviso "siano coppie di sesso diverso, atteso che le coppie dello stesso sesso non possono accedere, in Italia, alle tecniche di PMA", come espressamente disposto dall'art. 5 della legge n. 40 del 2004. I parametri costituzionali, europei e convenzionali evocati, così come non consentono l'interpretazione adeguatrice della normativa censurata, allo stesso modo neppure, però, ne autorizzano la *reductio ad legitimitatem*, nel senso dell'auspicato riconoscimento delle donne omosessuali unite civilmente quali genitori del nato da fecondazione eterologa praticata dall'una con il consenso dell'altra, stante la scelta del legislatore di non riferire le norme relative al rapporto di filiazione alle coppie dello stesso sesso. Tale scelta del legislatore deve ritenersi costituzionalmente legittima, perché l'aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore non assurge a

livello di diritto fondamentale della persona, e l'art. 30 Cost. non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli; la libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori non implica che possa esplicarsi senza limiti; la circostanza che esista una differenza fra la normativa italiana e le "molteplici normative mondiali" è poi un fatto "che l'ordinamento non può tenere in considerazione. Diversamente opinando, la disciplina interna dovrebbe sempre essere allineata, per evitare una lesione del principio di uguaglianza, alla più permissiva tra le legislazioni estere che regolano la stessa materia". Infine, la Corte ha ritenuto insussistente anche l'ulteriore profilo dedotto, relativo al preteso vulnus al "miglior interesse del minore", ritenendo che ad esso sia data adeguata tutela con la possibilità di addivenire alla adozione cosiddetta non legittimante in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore. Il reclamo deve quindi essere respinto". La surriportata motivazione, che la Corte continua a condividere non essendo *medio tempore* intervenuto alcun nuovo fattore o elemento (se non nuove pronunce dello stesso senso da parte della Corte costituzionale, come la n. 33 del 9/3/2021, e l'avvenuta rimessione alle sezioni unite da parte della prima Sezione civile della Corte di Cassazione, ordinanza n. 1842 del 21/1/2022 in un caso relativo ad una coppia omosessuale maschile, che aveva fatto ricorso alla maternità surrogata, fattispecie non completamente coincidente con la presente ed ove il divieto impinge direttamente norme penali), esaurisce, confutandoli, tutti gli argomenti in contrario addotti dalle parti. Per completezza, la tesi per cui, in assenza del consenso di entrambe le genitrici, il minore non sarebbe potuto nascere, è palesemente strumentale, non essendovi alcun elemento per affermare la indispensabilità del consenso anche del genitore meramente intenzionale per il verificarsi dell'evento nascita, giacché non è minimamente credibile che sulla prestazione di tale consenso svolgesse un ruolo determinante l'opinione della giuridica possibilità del riconoscimento da parte di tale genitore, non esauendo certo l'attribuzione del doppio cognome l'ambito dell'esperienza genitoriale ricercata e voluta dalle parti."

Nella presente sede, a tutto ciò non può che aggiungersi quanto ulteriormente osservato nella sentenza n. 32/2021 della Consulta, laddove sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionali degli artt. 8 e 9 della l. 40/2004 e dell'art 250 c.c. sulla medesima questione inerente minori nati da procreazione medicalmente assistita eterologa da parte di due donne, effettuata all'estero, poiché "allo stato della legislazione, il requisito soggettivo della diversità di sesso per accedere alla procreazione medicalmente assistita", prescritto dall'art. 5 della citata legge, esclude tale opzione ermeneutica, ribadendo che spetta alla discrezionalità del legislatore eventualmente intervenire in relazione alla più specifica tutela dei figli di coppie dello stesso sesso. Da tutto ciò consegue altresì l'infondatezza delle ritenute questioni di legittimità costituzionale relative all'art 5 della L. 40/2004.

Deve quindi essere rigettato nel merito il reclamo proposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Si pongono, quindi, a carico delle reclamanti le spese del presente grado, spese che si liquidano secondo i nuovi parametri di cui al [redacted] recante modifiche al d.m. 55/2014 (cause in materia di volontaria giurisdizione, scaglione di valore indeterminato alto, da € 52.000,01 ad € 260.000,00), in [redacted] oltre al 15% rimborso per spese forfetarie, IVA e CPA, se dovute.

P.Q.M.

La Corte di Appello di
Sezione per la Famiglia

Visto l'art. 739 c.p.c.,
definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti,
respinta ogni diversa domanda e/o istanza,
rigetta il reclamo proposto e conferma il provvedimento emesso dal
Tribunale [redacted] in data [redacted]
Condanna le reclamanti, sigg.re [redacted] Antonella e [redacted] Claudia, a
rifondere al reclamato, Comune [redacted] le spese di lite del grado;
spese che si liquidano secondo i nuovi parametri di cui al d.m. 3.8.2022
n. 147, recante modifiche al d.m. 55/2014 (cause in materia di
volontaria giurisdizione, scaglione di valore indeterminato alto, da €
52.000,01 ad € 260.000,00), in € [redacted], oltre al 15% rimborso per
spese forfetarie, IVA e CPA, se dovute.
Così deciso il [redacted] nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia
della Corte di [redacted]

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

II. PRESIDENTE